	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 24 e 25 settembre 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – luglio – agosto – settembre 2026)

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME

(GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2026)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 24 e 25 settembre 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – luglio – agosto – settembre 2026)

Indice delle pronunce

1. Corte costituzionale, sentenza 9 giugno 2026, n. 100.....
Esame della pronuncia .....
1. La norma oggetto di impugnazione.....
2. L'esame nel merito: L'analisi della disciplina sarda in materia di acque costiere.....
3. L'esame nel merito: La norma regionale di interpretazione autentica in materia di zone umide .....
4. L'esame nel merito: La disciplina sugli interventi e le trasformazioni realizzati nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico .....
5. L'esame nel merito: La disciplina sanzionatoria per le opere pubbliche eseguite in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica e per le opere eseguite prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico.....
6. L'esame nel merito: La disciplina sulla procedura per l'autorizzazione paesaggistica dei piani particolareggiati.....
2. Corte costituzionale, ordinanza 25 giugno 2026, n. 115 .....
3. Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2026, n. 144.....
Esame della pronuncia .....
1. La norma oggetto di impugnazione.....
2. L'esame nel merito: Il quadro normativo.....
3. L'esame nel merito: Illegittimità di normativa regionale che determini un effetto equivalente alla moratoria generalizzata.....
4. Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2026, n. 148.....
Esame della pronuncia .....
1. La norma oggetto di impugnazione.....
2. L'esame nel merito: Il vizio secondo il ricorrente .....
3. L'esame nel merito: La difesa regionale.....
4. L'esame nel merito: La decisione della Corte.....
5. Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2026, n. 150.....
Esame della pronuncia .....
1. La norma oggetto di impugnazione.....
2. L'esame nel merito: La legittimità delle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di ricorso straordinario .....

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 24 e 25 settembre 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – luglio – agosto – settembre 2026)

1. Corte costituzionale, sentenza 9 giugno 2026, n. 100

MATERIA	Edilizia e urbanistica, acque, paesaggio, ambiente
OGGETTO	Artt. 27, commi 1, lettera a), e 2, 28 e 29, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18 (Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18 (Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105), che ha introdotto l'art. 19, comma 5-quater, della legge della Regione Sardegna 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che ha introdotto l'art. 5-ter, comma 4, della legge della Regione Sardegna 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1975, n. 348), nella parte in cui prevede che la sanzione di cui all'art. 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) non si applica alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

	5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e l), Cost. e all'art. 3, lettera l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 3, lettera l), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 5 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 3 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui ha introdotto l'art. 5-ter, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 3 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera d), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 3 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato varie disposizioni della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025. Nello specifico sono state analizzate le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 27, commi 1, lettera a), e 2, 28 e 29, comma 1, lettere c) e d). Le altre questioni promosse sono state decise con la sentenza n. 86 del 2026.

2. L'ESAME NEL MERITO: L'ANALISI DELLA DISCIPLINA SARDA IN MATERIA DI ACQUE COSTIERE

È stato esaminato l'art. 27, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che, nel modificare l'art. 19, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989, prevede

che il piano urbanistico comunale deve considerare anche «le acque costiere» di cui all'art. 54 cod. ambiente immediatamente prospicienti la linea di battigia marina e che alle stesse «acque costiere», in mancanza di specifica normativa, si estende la disciplina delle aree a terra.
È stato contestato che tale disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettere a), l), m) e s), Cost., invadendo le competenze legislative statali esclusive nelle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «ordinamento civile», demanio marittimo e «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», ed eccedendo dai limiti della competenza legislativa regionale nella materia «esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche», di cui all'art. 3, lettera l), dello statuto speciale.
Inoltre, è stato rilevato il contrasto con diverse disposizioni statali, che costituirebbero norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. In primo luogo, sarebbe violato l'art. 54, comma 1, lettera i), cod. ambiente, che definisce le acque costiere, in quanto il mare territoriale non farebbe parte del territorio comunale e non esisterebbe alcuna norma che autorizzi a includere nel predetto territorio le zone d'acqua del mare territoriale prospicienti la linea di costa. In secondo luogo, non sarebbero rispettati gli artt. 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 201 del 2016, che dettano norme in tema di pianificazione degli spazi marittimi, e l'art. 5, comma 3-bis, della legge n. 84 del 1994, sul riordino della legislazione in materia portuale.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è stato contestato che sussisterebbe il contrasto con gli artt. 32, 33, 34 e 35 cod. nav., che disciplinano, rispettivamente, la delimitazione, l'ampliamento e la sdemanializzazione del demanio marittimo, in quanto sarebbe inciso il regime giuridico dei beni appartenenti al demanio marittimo, rientrante nella materia «ordinamento civile».
Preliminarmente, è stata dichiarata l'inammissibilità della questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto tale parametro è solo menzionato senza alcuna argomentazione a sostegno della censura.
Nel merito, sono state esaminate per prime le questioni promosse in riferimento all'art. 117, primo comma, lettere a) e s), Cost., e all'art. 3, lettera l), dello statuto speciale.
La questione che prospetta il superamento dei limiti posti alla competenza legislativa statutaria dalla disciplina statale riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» non è stata ritenuta fondata.
È stato contestato che la disposizione regionale impugnata, nell'estendere l'ambito spaziale dei piani urbanistici comunali alle acque costiere prospicienti la linea di battigia marina, attribuirebbe quella porzione di mare territoriale al territorio comunale, in assenza di norme che autorizzino a includere nel predetto territorio le zone d'acqua del mare territoriale prospicienti la linea di costa.
L'assunto non è stato ritenuto condivisibile.
La Corte si è occupata più volte di disposizioni regionali che estendono la loro efficacia alle acque del mare territoriale e, anche in questo caso, ha confermato le proprie considerazioni, arrivando a esprimere un giudizio di non fondatezza della questione in esame.
È stato rilevato che l'impugnato art. 27, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nello stabilire che il piano urbanistico deve considerare, oltre l'intero

territorio comunale, anche le «acque costiere […] immediatamente prospic[i]enti la linea di battigia marina, alle quali, in mancanza di specifica normativa, si estende la disciplina delle aree a terra», non interferisce direttamente con la nozione di mare territoriale e non evoca un frazionamento del medesimo su base regionale (o comunale), ma si limita a esercitare la specifica competenza legislativa della Regione Sardegna nella materia «edilizia ed urbanistica», di cui all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale. Nei limiti dell'indicata competenza legislativa, la Regione ha, pertanto, la facoltà di esercitare sulle acque costiere un potere regolativo che coesiste con quelli spettanti allo Stato: potere che, come ha precisato la richiamata giurisprudenza costituzionale, «prescind[e] da ogni problema relativo all'appartenenza del mare territoriale» (sentenza n. 102 del 2008).

Anche la questione che prospetta il superamento dei limiti della competenza legislativa statutaria in relazione alla materia ambientale non è stata ritenuta fondata.

È stato contestato che la disposizione regionale impugnata non escluderebbe dalla sua sfera di applicazione ambiti riservati alla competenza legislativa statale, come quelli riconducibili alla pianificazione degli spazi marittimi, alle concessioni demaniali per l'approvvigionamento delle fonti energetiche e alle concessioni rilasciate all'interno delle aree di giurisdizione delle Autorità di sistema portuale.

A tale riguardo sono stati specificamente indicati, quali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, gli artt. 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 201 del 2016 e l'art. 5, comma 3-bis, della legge n. 84 del 1994.

Innanzi tutto, è stata illustrata sinteticamente la materia concernente la pianificazione degli spazi marittimi, disciplinata dal d.lgs. n. 201 del 2016.

È stato osservato che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 201 del 2016 è riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perseguendo il fine di promuovere, attraverso la pianificazione dello spazio marittimo, «la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico» (art. 1).

Inoltre, è stato evidenziato che, per il carattere riformatore, per la rilevante importanza del settore economico-sociale che ne costituisce l'oggetto e per la portata generale, le disposizioni del d.lgs. n. 201 del 2016 hanno la natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, suscettibili pertanto di vincolare le potestà legislative attribuite alla Regione autonoma Sardegna dall'art. 3 dello statuto speciale (tra le tante, sentenza n. 136 del 2025, sugli elementi identificativi delle norme fondamentali di riforma economico-sociali).

Tuttavia, secondo la Corte, l'art. 27, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025 può essere interpretato in modo da prevenire l'insorgere della denunciata antinomia normativa, nel senso che il piano urbanistico comunale non deve contenere previsioni in deroga o comunque incoerenti rispetto al vigente piano di gestione dello spazio marittimo, contrastandone gli obiettivi, gli indirizzi, le raccomandazioni e le previsioni. Ciò proprio in ragione del carattere sovraordinato del piano di gestione e della sua conseguente inderogabilità da parte di piani o programmi o provvedimenti amministrativi, onde il silenzio della disposizione impugnata, la quale incide sull'assetto

del territorio senza prevedere deroghe espresse e specifiche in proposito, può essere colmato in via di interpretazione costituzionalmente orientata, rimarcando il quadro competenziale che impedisce al legislatore regionale di non rispettare il piano di gestione.
La Corte ha espresso considerazioni analoghe con riferimento al lamentato contrasto con l'art. 5, comma 3-bis, della legge n. 84 del 1994, alla stregua del quale «[n]ei porti di cui al comma 3, nei quali non è istituita l'Autorità di sistema portuale, il piano regolatore è adottato e approvato dalla regione di pertinenza o, ove istituita, dall'Autorità di sistema portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme regolamentari».
È stato rilevato che l'art. 27, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, infatti, è interpretabile nel senso che, in mancanza di deroghe esplicite e specifiche in proposito, esso non consente deroghe nemmeno alle previsioni dei piani regolatori portuali approvati dalle Autorità (statali) di sistema portuale ai sensi del comma 1-quinquies dello stesso art. 5 della legge n. 84 del 1994.
Infine, è stato contestato che la disposizione regionale impugnata viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., incidendo sulla disciplina degli aspetti dominicali del demanio marittimo. Sono indicati, quali norme interposte, gli artt. 32, 33, 34 e 35 cod. nav., in tema di delimitazione, ampliamento e sdemanializzazione del demanio marittimo.
Anche tale questione non è stata ritenuta fondata.
La Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato che la titolarità in capo alle regioni di funzioni legislative e amministrative non può incidere sulle facoltà dello Stato in quanto proprietario e che la disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nella materia dell'ordinamento civile di competenza legislative esclusiva dello Stato (sentenze n. 370, n. 102 e n. 94 del 2008, n. 286 del 2004 e n. 343 del 1995).
L'orientamento della giurisprudenza costituzionale è stato confermato, con riferimento al demanio marittimo, anche nei riguardi delle funzioni legislative della Regione Sardegna (nella specie, si trattava della competenza in materia di «esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche», di cui all'art. 3, lettera l, dello statuto speciale), con la precisazione che le facoltà dominicali dello Stato precedono logicamente la ripartizione delle competenze e ineriscono alla capacità giuridica dell'ente secondo i principi dell'ordinamento civile (sentenza n. 370 del 2008, che richiama la sentenza n. 427 del 2004).
È stato sottolineato che le contestazioni, tuttavia, muovono da un'erronea premessa interpretativa, in quanto la disposizione regionale impugnata, nello stabilire l'ambito spaziale di applicazione dei piani urbanistici comunali, non devolve ai comuni compresi nel territorio regionale attribuzioni spettanti allo Stato in quanto proprietario del demanio marittimo. In particolare, la norma regionale non prevede delimitazioni, ampliamenti o sdemanializzazioni del demanio marittimo, ex artt. 32, 33, 34 e 35 cod. nav., ma è l'espressione della potestà legislativa attribuita alla Regione Sardegna nella materia «edilizia ed urbanistica», di cui all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale, potestà che coesiste, sul mare territoriale, con i poteri anche di natura dominicale dello

Stato e che prescinde da ogni problema relativo all'appartenenza dello stesso mare territoriale.

3. L'ESAME NEL MERITO: LA NORMA REGIONALE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI ZONE UMIDE

L'art. 27, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025 inserisce nella legge reg. Sardegna n. 45 del 1989 l'art. 34-bis (rubricato «Disposizioni di salvaguardia delle zone umide»), alla stregua del quale, per quello che qui specificamente rileva, «[l]'articolo 17, comma 3, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale si interpreta nel senso che sono beni paesaggistici le zone umide di cui alla lettera g), come individuate e rappresentate nella cartografia del piano paesaggistico regionale nella loro dimensione spaziale. Il vincolo paesaggistico si estende, oltre il perimetro individuato, alla fascia dei 300 metri dalla linea di battigia degli specchi acquei interni alla zona umida e rappresentati nella cartografia ufficiale regionale» (comma 1).
Tale disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per invasione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», in relazione agli artt. 135, comma 1, terzo periodo, 142, commi 1, lettera i), e 2, e 143, comma 1, lettera d), cod. beni culturali, in quanto, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 17, comma 3, NTA, concernente la tutela delle zone umide regionali, si porrebbe in contrasto con il principio di copianificazione dei piani paesaggistici regionali tra lo Stato e le regioni.
Sarebbe altresì violato l'art. 5 Cost., in quanto l'impugnato art. 27, comma 2, modificherebbe unilateralmente il piano paesaggistico regionale, in contrasto con il principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni e con l'art. 143, comma 2, cod. beni culturali.
Le questioni non sono state ritenute fondate.
È stata prospettata sostanzialmente un'unica censura, lamentando l'asserita violazione del principio di copianificazione, determinata dall'unilaterale intervento legislativo regionale. Non è stato specificamente censurato il contenuto della disposizione impugnata.
È stato richiamato, quale precedente, la sentenza n. 308 del 2013. In quell'occasione la Corte aveva scrutinato, sulla base degli stessi parametri evocati nel caso in esame, una norma regionale che imponeva l'interpretazione autentica del medesimo art. 17, comma 3, lettera g), NTA, con specifico riferimento alle zone umide. Si trattava dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 12 ottobre 2012, n. 20 (Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici), nella parte in cui stabiliva che «[l]a Giunta regionale, nel rispetto della norma fondamentale di riforma economico-sociale di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare in applicazione di quanto disposto alle lettere a) e b) di detto articolo, assume una deliberazione di interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 3, lettera g), delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale nel senso che la fascia della profondità di

300 metri dalla linea di battigia è da riferirsi esclusivamente, come in tali disposizioni già stabilito, ai laghi naturali e agli invasi artificiali e non si applica alle zone umide».
Dopo avere osservato che «[i]l ricorrente, nel prospettare la suddetta questione, muove[va] chiaramente dall'assunto che le aree di cui all'art. 17, comma 3, lettera g), delle norme tecniche di attuazione siano soggette alla procedura collaborativa prescritta dall'art. 135 del d.lgs. n. 42 del 2004» (sentenza n. 308 del 2013), la Corte aveva ritenuto non fondata la questione.
La medesima sentenza aveva precisato che «[l]e zone umide cui fa riferimento l'art. 17, comma 3, lett. g), delle norme tecniche e sulla cui disciplina è intervenuta la norma impugnata, sono […] quelle individuate dallo stesso PPR, per le quali né l'art. 135, né l'art. 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, nel testo vigente nel settembre 2006, prescrivevano la pianificazione congiunta, ma si limitavano a prevederla come mera facoltà delle Regioni». Dopo avere richiamato la riforma introdotta dal d.lgs. n. 63 del 2008, la sentenza aveva rilevato altresì che, «[i]n particolare, l'art. 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel testo in vigore dal 2008, stabilisce, all'ultimo periodo del comma 1, l'obbligo della elaborazione congiunta dei piani paesaggistici tra Ministero e Regioni "limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143"», disposizione, quest'ultima, che «tuttavia, nel testo anch'esso modificato nel 2008, tra i beni paesaggistici soggetti all'obbligo di pianificazione congiunta, non indica zone umide diverse da quelle incluse nell'elenco previsto dal [citato] d.P.R. n. 448 del 1976, adottato in esecuzione della cosiddetta Convenzione Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale».
Pertanto, è stato ricordato che la Regione ben poteva, nell'esercizio della propria competenza legislativa primaria, intervenire sulla regolamentazione paesaggistica dei suddetti beni, anche attraverso una norma di interpretazione autentica, non essendo vincolata a coinvolgere, né in via preventiva, né in via successiva, i competenti organi statali.
Secondo la Corte, tali considerazioni valgono anche con riguardo alla norma regionale di interpretazione autentica impugnata. La non perfetta coincidenza delle norme interposte – essendo qui evocati non solo gli artt. 135 e 143 cod. beni culturali, ma cumulativamente anche ulteriori disposizioni dello stesso codice, senza una motivazione specifica relativa a ciascuna di esse – è irrilevante, in quanto tutte le questioni, sia quella basata sul riparto di competenze sia quella che lamenta la violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 5 Cost., sono basate sull'unica censura di unilateralità dell'intervento legislativo regionale, in contrasto con il principio di copianificazione. Da tali argomentazioni deriva la non fondatezza delle questioni.

4. L'esame nel merito: La disciplina sugli interventi e le trasformazioni realizzati nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico

L'art. 28 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025 inserisce nell'art. 19 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2016 il comma 5-quater.
Questa disposizione, nel prevedere che gli interventi e le trasformazioni realizzati nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico in assenza della prescritta autorizzazione, o in difformità da essa, possano ottenere l'accertamento della compatibilità idrogeologica

successivamente alla realizzazione delle opere, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per invasione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», costituente limite all'esercizio delle competenze legislative regionali previste all'art. 3 dello statuto speciale.
Sussisterebbe il contrasto con l'art. 7 del r.d.l. n. 3267 del 1923, che, letto unitamente all'art. 53 cod. ambiente, non prevedrebbe il rilascio di pareri e/o nulla osta a sanatoria, ma solo l'autorizzazione preventiva alla realizzazione degli interventi e delle trasformazioni da eseguire nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1 dello stesso r.d.l. n. 3267 del 1923, cioè che i suddetti terreni, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme poste a loro tutela, possano «con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque».
Nel merito, la questione è stata ritenuta fondata.
È stata effettuata una breve, ma necessaria, analisi della disciplina statale in materia di vincolo idrogeologico.
È stato ricordato che la Corte ha ripetutamente evidenziato che le attività relative alla difesa del suolo, in particolare quelle relative alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, debbono essere ricondotte alla materia della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tra le tante, sentenze n. 138 del 2021, n. 109 del 2011, n. 341 del 2010, n. 254, n. 246 e n. 232 del 2009).
È stato rilevato che la tutela dell'ambiente è, per giurisprudenza costituzionale costante, una materia trasversale, che può interferire con materie di competenza regionale: ad esempio, governo del territorio o pesca (sentenze n. 16 del 2024 e n. 189 del 2021). Ed è materia che si fonda su un fine: la protezione ambientale. Ne consegue che le regioni, nell'esercizio di loro competenze, possono dettare norme non in linea con quelle dello Stato solo se perseguono il fine della protezione ambientale migliorando gli standard di tutela statale (sentenze n. 148 del 2023, n. 191 e n. 21 del 2022, n. 158 e n. 86 del 2021).
La disposizione regionale impugnata, di cui all'art. 28 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che ha introdotto il comma 5-quater nell'art. 19 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2016, consente un'autorizzazione "postuma" degli interventi realizzati su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d.l. n. 3267 del 1923, in assenza di autorizzazione preventiva o in difformità da essa, quando gli interventi stessi siano conformi, sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della domanda, alle norme della medesima legge regionale, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché ai piani forestali particolareggiati, e non vi siano pregiudizi all'assetto idrogeologico.
Secondo la Corte, è immediatamente chiaro che tale disposizione riduce il livello di tutela ambientale, aprendo alla possibilità di un'autorizzazione "postuma" degli interventi sui beni vincolati, mentre la legge statale ammette la sola autorizzazione preventiva, come elemento imprescindibile della conformazione della proprietà vincolata. La mancata previsione, ai sensi del citato art. 7 del r.d.l. n. 3267 del 1923, del rilascio di un'autorizzazione postuma di opere non preventivamente autorizzate è

l'espressione di un inderogabile divieto di concessione del nulla-osta in sanatoria, anche nel caso di violazione solo formale dell'obbligo di ottenere l'autorizzazione. Ciò in ragione della preminenza dell'essenziale interesse pubblico a valutare ex ante, senza eccezioni, la compatibilità delle opere con la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico. Di conseguenza, è stato rilevato che l'introduzione di una modalità di regolarizzazione delle suddette opere, sulla falsariga della procedura di accertamento della cosiddetta "doppia conformità" delle opere abusive sotto il profilo edilizio, disciplinata dall'art. 36 t.u. edilizia, è preclusa al legislatore regionale, ponendosi in contrasto con il citato art. 7 del r.d.l. n. 3267 del 1923, che, per la sua indubbia natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, vincola la potestà legislativa della Regione autonoma Sardegna.

5. L'esame nel merito: La disciplina sanzionatoria per le opere pubbliche eseguite in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica e per le opere eseguite prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico

L'art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025 inserisce l'art. 5-ter nella legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, rubricato «Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dall'autorizzazione».

Tale disposizione, nello stabilire che le sanzioni di cui all'art. 167 cod. beni culturali «non si applicano alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica» (comma 4 dell'art. 5-ter) e «non si applicano alle opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004» (comma 5 dell'art. 5-ter), violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettere l) e s), e 9 Cost., per invasione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», in relazione al citato art. 167 cod. beni culturali, poiché tale norma interposta non contemplerebbe la possibilità di escludere l'applicabilità dell'indicata sanzione per le opere pubbliche eseguite in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica e per le opere eseguite prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico.

Le questioni concernenti l'impugnato art. 29, comma 1, lettera c), sono state esaminate separatamente, in relazione ai citati commi 4 e 5 del nuovo art. 5-ter della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, in quanto, pur essendo comuni i parametri costituzionali e quello interposto, le rispettive soluzioni non coincidono.

Quanto alla parte dell'art. 29, comma 1, lettera c), che ha introdotto il comma 4 del nuovo art. 5-ter della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, è stato osservato preliminarmente che le questioni concernono esclusivamente il frammento normativo che stabilisce l'inapplicabilità alle indicate opere pubbliche, delle quali sia accertata ex post la compatibilità paesaggistica, della sanzione di cui al comma 1 dell'art. 5-ter, vale a dire, in forza del richiamo contenuto nello stesso comma 1, della sanzione pecuniaria ex art. 167, comma 5, cod. beni culturali. L'oggetto dell'impugnazione, dunque, è stato circoscritto a tale parte della disposizione.

Sempre in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità, per carenze motivazionali, è stata ritenuta fondata con riguardo alla questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto non è stata fornita alcuna motivazione in

ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione del citato parametro, non chiarendo il meccanismo attraverso il quale si realizzerebbe il vulnus lamentato. La medesima eccezione di inammissibilità non è stata invece ritenuta fondata con riguardo alla violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Nel merito, la questione è stata ritenuta fondata.
È stato osservato che l'art. 167, comma 5, cod. beni culturali non prevede eccezioni all'applicazione della sanzione pecuniaria irrogata a seguito dell'accertamento postumo di compatibilità, senza distinguere sulla base della natura privata o pubblica delle opere realizzate in mancanza di autorizzazione paesaggistica (o in difformità da essa). Distinzione che, peraltro, mal si concilierebbe con il carattere già di per sé derogatorio dell'accertamento postumo di compatibilità, equivalente al rilascio di un'autorizzazione in sanatoria, che rappresenta un'eccezione alla regola generale, espressa al comma 1 dell'art. 167, consistente nell'obbligo di riduzione in pristino delle opere abusive sotto il profilo paesaggistico.
Secondo la Corte, il legislatore regionale ha travalicato, dunque, i limiti posti alla sua competenza in materia di paesaggio dal citato art. 167, comma 5, cod. beni culturali.
In conclusione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che ha introdotto l'art. 5-ter, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, nella parte in cui prevede che la sanzione di cui all'art. 167, comma 5, cod. beni culturali non si applica alle opere pubbliche realizzate in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.
È stato poi esaminato l'impugnato art. 29, comma 1, lettera c), che, nella parte in cui ha introdotto il comma 5 del nuovo art. 5-ter della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, prevede: «[l]e sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 [dello stesso art. 5-ter] non si applicano alle opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004».
Anche in questo caso, per le ragioni già esposte, l'oggetto dell'impugnazione è stato circoscritto alla parte della disposizione che stabilisce l'inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 167, comma 5, cod. beni culturali.
Nel merito, la questione non è stata ritenuta fondata.
Le contestazioni si basano sull'erroneo presupposto che anche le opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico ricadano nell'ambito di applicazione della norma evocata come interposta. L'art. 167, comma 5, cod. beni culturali, invero, deve essere interpretato nel senso che si applica solo al caso di intervento eseguito in violazione dell'obbligo di chiedere l'autorizzazione paesaggistica, cioè su un'area già vincolata al momento di realizzazione dell'opera.
A tale conclusione si giunge in base a diversi elementi testuali, già valorizzati dalla Corte nella sentenza n. 75 del 2022 e nell'ordinanza n. 13 del 2023, nell'ambito di pronunce che hanno dichiarato l'inammissibilità di questioni analoghe alla presente.
Invero, è stato evidenziato che l'art. 167, comma 1, cod. beni culturali menziona la «violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza»; il comma 4, alla lettera a), fa riferimento ai «lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica»; in più punti l'art. 167 menziona, ai commi 1, 2 e 5, il «trasgressore»: tutte previsioni che non possono riferirsi all'ipotesi in cui, al momento della realizzazione delle opere, il vincolo non fosse stato ancora apposto.

È stato ricordato che, sulla base di questi stessi elementi, anche il Ministero della cultura (all'epoca, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) ha ritenuto inapplicabile l'art. 167 al caso del vincolo sopravvenuto (pareri 20 aprile 2017, n. 12633; 5 maggio 2016, n. 13373; 27 aprile 2016, n. 12385; 16 dicembre 2015, n. 30815; a essi può aggiungersi il più recente parere 18 gennaio 2024, n. 1453).
Secondo la Corte, ne consegue che la disposizione regionale impugnata, escludendo l'applicazione della sanzione pecuniaria nel caso di opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo, non deroga all'invocata norma interposta. Di qui la non fondatezza della questione.

6. L'esame nel merito: la disciplina sulla procedura per l'autorizzazione paesaggistica dei piani particolareggiati

L'art. 29, comma 1, lettera d), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025 sostituisce l'art. 9 della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, rubricato «Competenza dei Servizi regionali di tutela del paesaggio».
È stato censurato il comma 12 del novellato art. 9, che disciplina la procedura per l'autorizzazione paesaggistica dei piani particolareggiati previsti all'art. 21 della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989.
Tale disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per invasione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», costituente limite all'esercizio delle competenze legislative regionali previste all'art. 3 dello statuto speciale, nonché l'art. 9 Cost., che stabilisce la preminenza del principio della tutela dell'ambiente e impone livelli minimi di tutela.
La violazione deriverebbe dal contrasto con gli artt. 16, terzo comma, e 28 della legge n. 1150 del 1942, quali norme fondamentali delle riforme economico-sociali che vincolano anche le potestà legislative delle Regioni a statuto speciale.
Il legislatore regionale avrebbe in tal modo configurato un procedimento del tutto autonomo, nel quale la partecipazione degli organi ministeriali non troverebbe spazio e il provvedimento di autorizzazione paesaggistica interverrebbe dopo un iter condotto solo dagli uffici regionali.
Le questioni non sono state ritenute fondate.
È stato rilevato che l'art. 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, nel dare attuazione allo statuto speciale, ha previsto il trasferimento alla Regione Sardegna «[del]le attribuzioni già esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 ed attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonché da organi centrali e periferici di altri Ministeri» (comma 1). Fra le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione (cui è subentrato dapprima il Ministero per i beni culturali e ambientali e attualmente il Ministero della cultura), stabilite dalla legge n. 765 del 1967, è compreso per l'appunto il parere «della competente Soprintendenza» sia sui piani particolareggiati di cui all'art. 16 della legge n. 1150 del 1942, sia sulle lottizzazioni di cui al successivo art. 28 della stessa legge, nel testo rispettivamente introdotto dagli artt. 5 e 8 della citata legge n. 765 del 1967.

È stato evidenziato che la disposizione impugnata, nel prevedere che gli strumenti urbanistici contemplati all'art. 21, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989, tra i quali rientrano i piani particolareggiati (alla lettera a) e i piani di lottizzazione convenzionata (alla lettera b), sono sottoposti all'approvazione paesaggistica del Servizio tutela del paesaggio regionale competente per territorio, senza la partecipazione di organi statali, esprime la specifica competenza della stessa Regione in materia paesaggistica, di cui si sono delineati in precedenza i contorni. La mancata previsione di tale partecipazione è coerente con l'avvenuto trasferimento delle attribuzioni degli organi statali alla Regione, cui compete dunque la valutazione paesaggistica degli strumenti urbanistici in oggetto.
In definitiva, secondo la Corte, non sussiste la lamentata violazione delle norme interposte, alla luce del sopravvenuto trasferimento alla Regione delle funzioni concernenti i pareri paesaggistici previsti dalle predette norme e alla luce della potestà legislativa regionale in materia di tutela del paesaggio.
Inoltre, è stato precisato che non sarebbe possibile evocare, in luogo delle citate disposizioni della legge n. 1150 del 1942, quella di cui all'art. 146 cod. beni culturali, che prevede il parere della competente soprintendenza nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, in quanto tale procedimento non riguarda i piani urbanistici, ma i singoli interventi edilizi.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

2. Corte costituzionale, ordinanza 25 giugno 2026, n. 115

MATERIA	Energia, impianti alimentati da fonti rinnovabili
OGGETTO	Artt. 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3, nonché degli Allegati A, B, C, D ed E, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi» nonché degli artt. 1, commi 1, anche con specifico riferimento alla lettera a), 2, 5, 6 e 7, nonché degli Allegati A, B, C, D, E e G della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024
RIMETTENTI	Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 8, nonché degli Allegati A, B, C, D ed E, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi primo, secondo, lettere m) ed s), e terzo, della Costituzione, in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambi come modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il

	conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»); all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 6 e 8, nonché degli Allegati A, B, C, D, E e G della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi primo, in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, e terzo, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezioni prima e seconda, con le ordinanze indicate in epigrafe; 3) ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, riguardo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, anche in ordine alla lettera a), 5, 7, e 3, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, sollevate, in riferimento, agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi primo, in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, secondo, lettere m) ed s), e terzo, Cost., all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, e dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezioni prima e seconda, con le ordinanze indicate in epigrafe.

3. Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2026, n. 144

MATERIA	Energia, edilizia e urbanistica, tutela del paesaggio, impianti alimentati da fonti rinnovabili
OGGETTO	Art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, recante «Modifiche all'articolo 1 e all'allegato G della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi)»
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, recante «Modifiche all'articolo 1 e all'allegato G della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi)».

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, recante «Modifiche all'articolo 1 e all'allegato G della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi)».

2. L'ESAME NEL MERITO: IL QUADRO NORMATIVO

La Corte, superate le eccezioni preliminari, delinea il quadro generale della materia in esame. In particolare, la Corte ricorda che l'Unione europea, in adesione al Protocollo di Kyoto, adottato l'11 dicembre 1997 sulla base della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120, ha individuato la transizione energetica come uno dei pilastri della politica ambientale. Tale strategia è stata attuata: - con la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, abrogata dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;

- con la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la quale ha dato nuovo impulso alla predetta strategia, anche a seguito delle modifiche da ultimo apportate tramite direttiva (UE) 2023/2413. A livello statale sono stati adottati: - il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità); - successivamente modificato dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE); - il d.lgs. n. 199 del 2021, adottato nell'esercizio di «un intreccio di competenze legislative esclusive statali in materia di tutela dell'ambiente» e concorrenti; - il d.lgs. n. 190 del 2024 che ha riordinato la complessa disciplina della materia, recependo all'art. 3, il principio eurounitario di prevalenza dell'interesse pubblico. La Corte ha in particolare già affermato che: «[l]a possibilità di prevedere limiti alla facoltà di autorizzare l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili […] si pone […] in aperto contrasto […] con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'obiettivo di garantire la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, perseguito sia dalla direttiva 2009/28/CE, e già prima da quella 2001/77/CE, sia dalla direttiva 2018/2001/UE» (sentenza n. 27 del 2023).

3. L'esame nel merito: Illegittimità di normativa regionale che determini un effetto equivalente alla moratoria generalizzata

La Corte ritiene fondata la questione di legittimità del nuovo comma 7-bis che demanda a un regolamento regionale – da adottarsi entro novanta giorni – la definizione di direttive concernenti la corretta applicazione della disciplina degli impianti FER ricadenti in aree non incluse tra quelle idonee; dall'altro, stabilisce che, nelle more dell'adozione del regolamento, non possa darsi corso alle istanze autorizzative già presentate, relative a tali aree, né possano essere presentate nuove domande, fatta eccezione per quelle finalizzate all'autoconsumo o alle esigenze delle comunità energetiche.

Costituendo la transizione energetica un obiettivo di livello nazionale ed europeo che non assorbe integralmente le competenze regionali in materia urbanistica, paesaggistica e di governo del territorio, ma ciò non può tradursi in moratorie generalizzate incompatibili con i principi fondamentali della materia né compromettere la continuità del sistema autorizzativo nazionale degli impianti FER.

Il d.lgs. n. 199 del 2021 è stato adottato nell'esercizio di un intreccio di competenze legislative esclusive statali in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e concorrenti «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (art. 117, terzo comma, Cost.), nonché in attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con lo scopo di accelerare la transizione ecologica, pertanto l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 31 del 2025, nel disporre che «non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge,

ricadano in aree non incluse tra le aree idonee, né possono essere presentate nuove istanze», si pone in contrasto con i principi fondamentali che disciplinano la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», desumibili dal d.lgs. n. 199 del 2021 e, in particolare, dall'art. 20, comma 6, del medesimo decreto legislativo, che vieta una sospensione o una moratoria in materia.
La norma regionale ha un effetto sostanziale equivalente a quelli di una moratoria e tali principi vincolano anche le autonomie speciali.
La Corte ravvisa anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione, realizzandosi una disparità di trattamento, in quanto la disposizione regionale si traduce in un impedimento che blocca, in modo non ragionevole, tutte le istanze di autorizzazione per la realizzazione di impianti FER sulle aree non incluse tra quelle idonee già presentate e impedisce, per le stesse aree, la presentazione di nuove richieste, che entra in contrasto con il principio di ragionevolezza.

(sintesi di Carlo Sanna)

4. Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2026, n. 148

MATERIA	Sanità pubblica, suicidio medicalmente assistito
OGGETTO	Legge della Regione autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26 (Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019), e in particolare artt. 1, 2, 3, 4, 6 e 7
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, quest'ultimo nella parte in cui prevede «di cui al comma 1» anziché «per l'accesso al suicidio medicalmente assistito», 3, comma 1, nella parte in cui prevede «di cui all'articolo 2, comma 1» anziché «per l'accesso al suicidio medicalmente assistito», e 4, commi 2 e 6, nella parte in cui prevede «di cui all'articolo 2, comma 1,» anziché «per l'accesso al suicidio medicalmente assistito», della legge della Regione autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26 (Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, questi ultimi nella parte in cui prevedono «di cui al comma 1» anziché «per l'accesso al suicidio medicalmente assistito», 7, primo periodo, e secondo periodo, limitatamente alle parole «Entro il medesimo termine,», nonché nella parte in cui prevede «, il quale dispone di dieci giorni per trasmettere alla Commissione il proprio parere», anziché «, il quale trasmette alla Commissione il proprio parere», 8, nella parte in cui prevede «Entro tre giorni dall'acquisizione», anziché «Dopo l'acquisizione», 9, primo periodo, nella parte in cui prevede «entro sette giorni dalla» anziché «dopo la», e 12, della legge reg. Sardegna n. 26 del 2025; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 10, e 5 della legge reg. Sardegna n. 26 del 2025; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della intera legge reg. Sardegna n. 26 del 2025, nonché dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 26 del 2025, promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, nonché agli artt. 3 e 4, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

	5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della intera legge reg. Sardegna n. 26 del 2025, nonché degli artt. 6 e 7 della legge reg. Sardegna n. 26 del 2025, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge reg. Sardegna n. 26 del 2025, promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo, Cost., nonché agli artt. 3 e 4, lettera i), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'intera legge della Regione autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26 (Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019), nonché i suoi articoli da 1 a 4, 6 e 7, assumendone complessivamente il contrasto con l'art. 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo, Cost., quest'ultimo con riferimento alla materia della tutela della salute, ovvero, comunque, con gli artt. 3 e 4, lettera i), dello statuto speciale, con riferimento alla materia della igiene e sanità pubblica.

In particolare, gli articoli 1 e 2 definiscono le finalità della legge, stabilendo che la Regione regola tempi e organizzazione per l'assistenza al suicidio medicalmente assistito per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale e dalla legge n. 219 del 2017.

L'articolo 3 dispone l'istituzione presso le aziende sanitarie di una Commissione multidisciplinare permanente (composta su base volontaria da medici, infermieri e psicologi) per verificare i requisiti dei richiedenti.

L'articolo 4 regola la procedura di verifica, fissando un termine complessivo di 30 giorni dall'istanza. Prevede l'interlocuzione diretta con il paziente, l'informativa obbligatoria sulle cure palliative, la trasmissione degli atti al comitato etico per un parere e i tempi per la comunicazione e l'eventuale esecuzione della richiesta.

L'articolo 5 stabilisce che il supporto tecnico, farmacologico e medico per l'autosomministrazione (in ospedale, hospice o a domicilio) è fornito dalle aziende sanitarie e prestato da personale volontario.

Infine, gli articoli 6, 7, 8 e 9 sanciscono rispettivamente la gratuità delle prestazioni (art. 6), la copertura finanziaria (art. 7), la clausola di cedevolezza della legge regionale in caso di futura legge statale (art. 8) e la disciplina sull'entrata in vigore (art. 9).

2. L'ESAME NEL MERITO: IL VIZIO SECONDO IL RICORRENTE

Con il primo motivo, il ricorrente impugna la legge regionale nel suo complesso e segnatamente l'articolo 1, in quanto invaderebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dell'ordinamento civile e penale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e comunque – in via subordinata – la competenza legislativa statale concorrente in materia di tutela della salute, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

La disciplina del suicidio medicalmente assistito rientrerebbe nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, incidendo su diritti personalissimi quali il diritto alla vita e quello all'integrità fisica. Essa, attenendo ai presupposti e alle modalità esecutive per ritenere scriminato l'aiuto al suicidio, delineerebbe un «istituto giuridico che, per un verso, innova il diritto civile e, per altro verso, trova applicazione diretta nell'ambito del diritto penale».

Con il secondo motivo, il ricorrente ha impugnato la legge regionale nel suo complesso e, segnatamente, i suoi artt. 2, 6 e 7, in quanto gli stessi invaderebbero la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

A tal proposito, l'Avvocatura generale sostiene che l'impostazione regionale, diretta a considerare quelle introdotte come prestazioni ulteriori rispetto ai livelli essenziali previsti dalla legge statale, sarebbe erronea perché «il legislatore statale non ha fissato alcun livello minimo di prestazione da garantire». Nemmeno i suddetti livelli minimi si potrebbero ricavare dalle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 della Consulta, alle quali non dovrebbe essere attribuita «una portata che non è loro propria, e che esse hanno anzi espressamente escluso», auspicando una sollecita e compiuta disciplina della materia da parte del legislatore.

L'Avvocatura generale rileva inoltre che «a favore di una disciplina regionale del "fine vita"» non deporrebbe l'applicabilità del principio di "cedevolezza invertita" a fronte dell'inerzia del legislatore statale, per come la legge regionale impugnata dispone all'art. 8.

Infine, e in via subordinata, il ricorrente denuncia l'illegittimità degli artt. 3 e 4 della legge regionale impugnata, nella parte in cui istituiscono e disciplinano la commissione multidisciplinare permanente e prevedono il ruolo consultivo del comitato etico territoriale, in quanto invaderebbero la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione al parametro interposto rappresentato dall'art. 2, comma 7, della legge n. 3 del 2018, che detta la disciplina dei comitati etici, nonché la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in relazione al parametro interposto di cui all'art. 1, commi 556, 557 e 558, della legge n. 208 del 2015.

Le stesse disposizioni regionali violerebbero altresì i già richiamati titoli di competenza legislativa concorrente, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. ovvero agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale.

Nel giudizio sono state depositate due opinioni, ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, da parte del Centro Studi

"Scienza & Vita" e dell'Associazione Family Day-Difendiamo i nostri figli APS, nel senso della fondatezza delle questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'ESAME NEL MERITO: LA DIFESA REGIONALE

La Regione autonoma Sardegna, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo fossero dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate. La sua linea difensiva parte dall'idea che la legge regionale sia stata adottata per definire i presupposti di accesso al suicidio medicalmente assistito in modo coerente con quanto già indicato dalla giurisprudenza costituzionale alle aziende sanitarie, cioè per dare attuazione pratica a un quadro già delineato dalla Corte e non per introdurre un nuovo diritto autonomo nell'ordinamento.

Nel contestare il primo motivo di impugnazione, la Regione eccepisce innanzitutto un difetto di parametro e di motivazione: secondo la difesa regionale, il Governo avrebbe denunciato la violazione dell'art. 117 Cost. senza un confronto davvero adeguato con le disposizioni dello statuto speciale da assumere come parametro, e avrebbe formulato censure troppo generiche e assertive, quindi inammissibili. In ogni caso, la Regione sostiene che la disciplina impugnata non appartenga alla materia dell'"ordinamento civile", riservata allo Stato, ma a quella della "tutela della salute", di competenza concorrente, nella quale la Regione può legiferare in dettaglio entro i limiti dei principi fondamentali statali.

Con riferimento al secondo motivo, la difesa regionale afferma che è sbagliato il presupposto secondo cui la legge sarda riconoscerebbe un "diritto inedito" e mai previsto dal legislatore nazionale. A suo avviso, la legge non crea un nuovo diritto soggettivo, ma valorizza la libertà di scelta del paziente già riconosciuta nei suoi elementi essenziali dalla sentenza n. 242 del 2019. Inoltre, l'assenza di livelli di prestazione fissati dallo Stato non impedirebbe alla Regione di prevedere una simile prestazione, sia perché la giurisprudenza costituzionale ammette l'estensione dell'assistenza con risorse regionali, sia perché la Sardegna finanzia integralmente la propria sanità in base alla disciplina speciale richiamata dalla difesa regionale.

Anche il terzo motivo di ricorso viene contestato come inammissibile e infondato, poiché l'intervento legislativo regionale, secondo la Regione, resterebbe saldamente entro la competenza concorrente in materia di tutela della salute e non invaderebbe prerogative statali. In una memoria depositata poco prima dell'udienza, la Regione richiama poi espressamente la sentenza n. 204 del 2025 sulla legge toscana, sostenendo che le conclusioni raggiunte in quel caso possano essere estese anche alla disciplina sarda, ma sottolineando al tempo stesso alcune differenze rilevanti.

In particolare, la Regione osserva che l'art. 2 della legge sarda, a differenza della corrispondente norma toscana dichiarata illegittima, conterrebbe un "rinvio mobile" alla giurisprudenza costituzionale e non cristallizzerebbe nella legge regionale i requisiti per accedere al suicidio assistito; per questo non si realizzerebbe la violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale. Quanto all'art. 4, la difesa regionale afferma che esso si limita a disciplinare le modalità operative della procedura di verifica e di attuazione, senza alterare il bilanciamento tra il dovere di tutela della vita umana e l'autonomia del paziente nelle decisioni sul proprio corpo,

bilanciamento che la sentenza n. 204 del 2025 aveva ritenuto decisivo. Infine, la Regione rivendica che la legge sarda avrebbe disciplinato in modo adeguato l'accertamento medico, istituendo una commissione multidisciplinare composta da diverse professionalità, e dunque avrebbe evitato proprio quelle carenze organizzative che la Corte aveva censurato nella disciplina toscana.

4. L'esame nel merito: La decisione della Corte

La Corte costituzionale esamina il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge reg. Sardegna n. 26 del 2025, relativa alle procedure e ai tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, richiamando il quadro tracciato dalla sentenza n. 242 del 2019 e, soprattutto, dalla successiva sentenza n. 204 del 2025, resa sulla legge toscana.

La Corte respinge in primo luogo le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla difesa regionale, osservando che il ricorso statale individua in modo sufficientemente chiaro le materie e i parametri evocati, confrontandosi anche con lo statuto speciale, sicché le censure sono ammissibili. Nel merito, i giudici costituzionali sottolineano che la legge regionale non si colloca in un vuoto normativo, poiché la disciplina statale già esistente, in particolare la legge n. 219 del 2017 e la legge n. 38 del 2010, letta alla luce della giurisprudenza costituzionale, consente di ricavare principi fondamentali e profili organizzativi già delineati nell'ordinamento. Per questo motivo la Corte ritiene infondate le censure rivolte all'intera legge: non vi è violazione della competenza penale, perché la legge regionale non modifica l'area di non punibilità dell'aiuto al suicidio prevista dall'art. 580 cod. pen., già delimitata dalla sentenza n. 242 del 2019; non vi è violazione dell'ordinamento civile, perché la Regione non crea una disciplina nuova e autonoma in un vuoto normativo, ma cerca di dettagliare modalità operative riconducibili a principi già esistenti; non vi è neppure violazione della competenza statale sui livelli essenziali delle prestazioni, perché la legge non istituisce un nuovo LEA, ma organizza attività che il servizio sanitario regionale è chiamato a svolgere secondo l'assetto già definito dal diritto vigente.

Concluso l'esame preliminare sull'intera legge, la Corte procede a esaminare nel merito e analiticamente le singole disposizioni normative.

L'art. 1 viene ritenuto legittimo, in quanto contiene soltanto una finalità di indirizzo e non una disciplina immediatamente lesiva.

Diversa è la valutazione sull'art. 2, comma 1, che ammette alle prestazioni le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale: qui la Corte ravvisa una violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., perché la legge regionale finisce per cristallizzare nella fonte regionale i requisiti fissati dalle sentenze della Corte, appropriandosi così di principi ordinamentali che appartengono allo Stato. Per coerenza, vengono colpiti anche i rinvii contenuti nell'art. 2, comma 2, e in alcune parti degli artt. 3 e 4 che richiamano quei medesimi requisiti.

L'art. 3, invece, è in larga parte ritenuto legittimo, poiché l'istituzione presso le aziende sanitarie locali di commissioni multidisciplinari permanenti è considerata una scelta organizzativa regionale, riconducibile alla disciplina di dettaglio in materia di tutela

della salute, e la partecipazione dei medici è prevista su base volontaria, in coerenza con il principio secondo cui non esiste un obbligo di prestarsi all'assistenza al suicidio.
L'art. 4 riceve una valutazione più articolata: sono dichiarate illegittime le previsioni che fissano termini molto stringenti e rigidi per la conclusione della procedura, per il parere del comitato etico e per la richiesta successiva del trattamento, perché tali scansioni temporali incidono su scelte che richiedono uniformità nazionale e non consentono gli approfondimenti clinici e diagnostici necessari a garantire una valutazione accurata e rispettosa dell'autodeterminazione del paziente; viene inoltre censurato il comma 12, nella parte in cui parla di "sospendere o annullare l'erogazione del trattamento", formula ritenuta incompatibile con la struttura stessa del suicidio medicalmente assistito, nel quale non vi è una prestazione che possa essere sospesa come nell'eutanasia attiva, ma un'assistenza che accompagna un atto finale compiuto dalla persona stessa.
Restano invece salvi alcuni profili organizzativi e procedurali non rigidamente compressivi, come i termini per la convocazione della commissione e la comunicazione degli esiti, letti come strumenti di sollecita presa in carico dell'istanza.
Sono poi dichiarati illegittimi anche l'art. 5 e il collegamento con il comma 10 dell'art. 4, poiché la Regione, prevedendo il supporto tecnico, farmacologico e medico alla preparazione dell'autosomministrazione del farmaco e qualificando tale attività come istituzionale in orario di lavoro, ha oltrepassato i limiti della competenza concorrente, appropriandosi di principi fondamentali che spettano allo Stato.
Rimangono invece indenni l'art. 6, sulla gratuità delle prestazioni e dei trattamenti, e l'art. 7, sulla copertura finanziaria, considerati coerenti con l'impianto complessivo della legge.
Anche l'art. 8, che fa salva la legge regionale solo in quanto compatibile con eventuali future discipline statali, viene ritenuto non illegittimo perché, alla luce delle parti residue della disciplina, non configura una vera cedevolezza invertita, ma una fisiologica clausola di compatibilità.
Infine, la Corte respinge anche il terzo motivo di ricorso, diretto contro gli artt. 3 e 4 per asserita sovrapposizione con la disciplina statale dei comitati etici e dei livelli essenziali, rilevando che le commissioni multidisciplinari regionali non sono un duplicato indebito dei comitati etici territoriali e che le disposizioni impugnate non introducono un nuovo livello essenziale di assistenza, limitandosi a disciplinare aspetti organizzativi del servizio sanitario regionale. In conclusione, la decisione ribadisce che le Regioni possono intervenire con norme di dettaglio organizzativo in un ambito tanto delicato, ma non possono trasformare in diritto regionale i principi e i requisiti fissati dalla giurisprudenza costituzionale, né comprimere oltre misura la necessaria verifica medico-clinica e la discrezionalità professionale dei sanitari.

(sintesi di Matteo Campus)

5. Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2026, n. 150

MATERIA	Giustizia amministrativa
OGGETTO	Art. 7, terzo comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano)
RIMETTENTE	Consiglio di Stato
RESISTENTE	Provincia autonoma di Bolzano
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, prima sezione, con il parere indicato in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del d.P.R. n. 426 del 1984, sollevate, in riferimento all'art. 90 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e agli artt. 5 e 87, primo comma, Cost., dal Consiglio di Stato, prima sezione, con il parere indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato le censure sollevate dal Consiglio di Stato, con riferimento all'art. 7, terzo comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano).

2. L'ESAME NEL MERITO: LA LEGITTIMITÀ DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE IN MATERIA DI RICORSO STRAORDINARIO

È stata valutata la legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del d.P.R. n. 426 del 1984. Il d.P.R. citato disciplina l'istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e il terzo comma, dell'art. 7, dispone che «[n]elle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica».

È stato contestato che la disposizione censurata esorbiterebbe dalla competenza individuata dall'art. 90 dello statuto speciale, circoscritta alla disciplina ordinamentale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa. In secondo luogo, la suddetta preclusione violerebbe l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto impedirebbe di utilizzare un rimedio di cui è possibile avvalersi sul resto del territorio nazionale, anche nelle regioni a statuto speciale, senza che ciò sia giustificato dall'esigenza di tutelare le minoranze linguistiche presenti nel Trentino-Alto Adige. Per altri profili, essa contrasterebbe con il diritto di azione sancito dall'art. 24, primo comma, Cost., e con gli artt. 5 e 87, primo comma, Cost.

Dopo aver esaminato le eccezioni di inammissibilità sollevate, la Corte ha ritenuto necessario illustrare la condizione di specialità che caratterizza la Provincia autonoma di Bolzano e, segnatamente, il relativo sistema di giustizia amministrativa.

Lo statuto di autonomia delinea un sistema speciale per l'esercizio della giustizia amministrativa, soprattutto in riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano. Al riguardo, l'art. 90 del d.P.R. n. 670 del 1972 dispone, infatti, che «[n]el Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo»; l'art. 91 sancisce che «[i] componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici»; e l'art. 93 stabilisce che «[d]elle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano […] fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della provincia di Bolzano».

In attuazione del citato art. 90 dello statuto di autonomia, il d.P.R. n. 426 del 1984 ha, quindi, definito l'ordinamento del Tribunale regionale amministrativo, istituendo la sezione di Trento e la sezione autonoma di Bolzano. L'art. 2, secondo comma, del richiamato decreto dispone che a quest'ultima sezione «sono assegnati otto magistrati con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali quattro appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro appartenenti al gruppo linguistico tedesco».

Tanto premesso, la questione riguardante la violazione dell'art. 90 dello statuto speciale non è stata ritenuta fondata.

In primo luogo, è stato richiamato l'insegnamento della Corte secondo cui «[l]e norme di attuazione dello statuto regionale ad autonomia speciale sono destinate a contenere, tra l'altro, non solo disposizioni di vera e propria esecuzione o integrative secundum legem, non essendo escluso un "contenuto praeter legem nel senso di integrare le norme statutarie, anche aggiungendo ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano", con il "limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello Statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale"[…]» (sentenza n. 353 del 2001; più di recente, nello stesso senso, sentenza n. 9 del 2024).

In secondo luogo, è stato ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha sempre ritenuto manifestamente non fondate questioni di legittimità costituzionale analoghe a quella esaminata, radicando la non fondatezza nella «precipua natura e composizione della sezione autonoma del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, connessa alla particolare situazione demografica, sociale e culturale dei gruppi linguistici italiano

e tedesco conviventi in Alto Adige». Si è così affermato che «la preclusione posta dall'articolo 7 in esame è quindi da inquadrarsi nelle misure attuative del principio di tutela delle minoranze linguistiche sancito dall'art. 6 della Costituzione: misure che rappresentano un contemperamento tra i diritti del singolo ed i superiori interessi generali ispirati a detto precetto costituzionale, sicché la restrizione o il condizionamento che può subire il cittadino della provincia di Bolzano trova giustificazione in rapporto alla esigenza di parità dei principali gruppi linguistici a protezione della minoranza locale […]» (Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, sentenza 27 maggio 1994, n. 127; in termini, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 24 aprile 2018, n. 2474).
Pertanto, secondo la Corte, se è pur vero che la disposizione censurata non è propriamente afferente all'assetto organizzativo del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, la stessa non può essere ritenuta in contrasto con lo statuto speciale, in quanto è comunque riconducibile alle finalità dallo stesso perseguite, tra le quali vi è quella di riconoscere parità di «diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono» e di salvaguardarne «le rispettive caratteristiche etniche e culturali» (art. 2 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige).
Sono state ritenute non fondate anche le censure relative agli artt. 5 e 87, primo comma, Cost.
È stato rilevato che la funzione relativa alla decisione del ricorso straordinario non è inclusa tra i poteri attribuiti dalla Costituzione al Presidente della Repubblica e, in ogni caso, esula dalla dimensione istituzionale in cui va collocato il ruolo del capo dello Stato come rappresentante dell'unità nazionale. Ciò è sufficiente a escludere che la disposta preclusione possa compromettere l'unità nazionale e i compiti che la Costituzione assegna al Presidente della Repubblica.
Le questioni relative agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost., sono state esaminate congiuntamente, in quanto la dedotta violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza si qualifica specificamente in rapporto a una preclusione incidente sulla effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive.
Al fine di inquadrare compiutamente tali questioni la Corte ha richiamato sinteticamente i tratti essenziali della disciplina del ricorso straordinario e i più recenti approdi giurisprudenziali sulla natura dell'istituto.
È stato evidenziato che, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, la radicale preclusione dell'utilizzo del suddetto strumento disposta dal censurato art. 7, terzo comma, del d.P.R. n. 426 del 1984 si pone in tensione con il principio di eguaglianza rapportato alla tutela delle situazioni giuridiche affidate alla giurisdizione amministrativa, nella misura in cui impedisce ai relativi titolari di avvalersi di un rimedio appositamente approntato per la relativa protezione, che l'ordinamento ha progressivamente potenziato a garanzia delle parti. Al contempo, è però altrettanto chiaro che la disposta preclusione, per un verso, non intacca la soglia minima del diritto di difesa dinanzi a un giudice terzo e imparziale e, per l'altro, è strumentale alla tutela delle minoranze linguistiche nell'accezione sopra riportata.
Secondo la Corte, un'eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni in esame, dunque, se per un verso eliminerebbe le criticità riferibili al divieto di utilizzare, per le controversie relative alle competenze ordinarie della sezione autonoma di Bolzano, uno

strumento di protezione delle situazioni giuridiche esperibile sull'intero territorio nazionale (ivi comprese le regioni ad autonomia speciale), per un altro verso, genererebbe una tensione rispetto alla tutela delle minoranze linguistiche, dal momento che non vi sarebbe più certezza che le suddette controversie siano decise in primo grado da un organo giurisdizionale a composizione paritetica, senza che, attraverso l'introduzione di specifiche modalità "correttive" nella procedura di decisione del ricorso straordinario, tale tutela sia adeguatamente garantita.
Ad attenuare tale criticità non è stata ritenuta sufficiente la possibilità riconosciuta alle parti di opporsi al ricorso straordinario al fine di ottenerne la trasposizione in sede giurisdizionale. In quest'ottica, la tutela delle minoranze linguistiche sarebbe, infatti, condizionata da una scelta individuale delle parti, con la conseguenza che, ove queste ultime non si determinassero all'opposizione, la controversia sarebbe sottratta al giudice locale. La tutela delle minoranze linguistiche verrebbe così a relativizzarsi in funzione di scelte soggettive, anziché essere prescritta in via generale, per impedire, come attualmente stabilisce la disposizione censurata, che le controversie affidate alla sezione autonoma di Bolzano siano decise da un'autorità diversa. Va da sé che le stesse considerazioni valgono per l'ipotesi in cui sia il ricorrente a scegliere la strada del ricorso straordinario, decidendo così autonomamente di sottrare la controversia alla suddetta sezione.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)